

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE QUALITÀ DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 30 agosto 2016, n. 316

CIG in deroga 2016/F250. Ammissibilità al trattamento di Cig in deroga.

Il Dirigente del Servizio

sulla base dell'istruttoria espletata e verificata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti:

- Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del 31 ottobre 2013 della Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro, avente ad oggetto "Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del Servizio", con la quale si è inteso dare attuazione all'art. 45, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001" e della conseguente delega di funzioni nei confronti del Dirigente dell'Ufficio;
- Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;
- Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33
- Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
- Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
- Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G.P.A.P.L.;
- Visti il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati fissati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
- Vista la circolare n. 19 del 11.09.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali I.O.;
- Vista la nota circolare n. 40/5424 del 24.11.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Vista la nota circolare n. 30 del 11.12.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Vista la nota n. 40/7518 del 25.03.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell'INPS;
- Visto la legge n. 208 del 28.12.2015 con la quale, in attuazione dell'art. 6, comma 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014, è stata riconosciuta la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato decreto, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite alla Regione Puglia;
- Visto il decreto interministeriale n. 160024 del 23.03.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui sono stati assegnati, nella misura del 5 per cento delle risorse attribuite dall'art. 1 del citato decreto interministeriale, 867.816,00 Euro, per l'anno 2016;
- Visto l'integrazione all'Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali, con la quale è stata riconosciuta, nell'ambito della flessibilità (5 per cento) assicurata dall'art. 6, comma 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione in deroga a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M.;
- Visto il verbale di accordo del 18.12.2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;

- Visto il verbale di accordo del 09.01.2015 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
- Visto la nota (prot. n. 1545) del Servizio Politiche del Lavoro del 03.02.2015;
- Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 con il quale è stato stabilito che in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento Cig in deroga può essere concesso a decorrere dal 01 gennaio e fino al 31 dicembre 2016 per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco di un anno solare;
- Preso atto che, come stabilito dal verbale di Accordo del 20.01.2016, *"la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa deve comunque essere preceduta dalla sottoscrizione del verbale in sede sindacale o istituzionale"*;
- Visto il verbale di accordo del 20.01.2016 tra la regione Puglia e Parti Sociali con il quale è stato stabilito che *"la documentazione cartacea deve essere presentata, fermo restando l'obbligo di invio della domanda in formato elettronico sul sistema Sintesi nei termini previsti, entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della istanza telematica"*;
- Esaminati i verbali di consultazione sindacale, ex art. 2 D.P.R. 10 giugno 2000, n.218;
- Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dagli istanti, sussistono i presupposti per beneficiare del trattamento di cassa integrazione in deroga.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. Di considerare ammissibili al trattamento di CIG in deroga le imprese di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione. Le imprese potranno ricorrere alla sospensione e/o riduzione di uno o più dipendenti, secondo quanto indicato nell'allegato A, per il periodo, le ore massime, il numero di lavoratori, l'importo massimo ammissibile e secondo la modalità di pagamento diretto.
2. Il costo totale presunto per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, con riguardo al numero complessivo di ore autorizzabili pari a **2.304** di sospensione dall'attività dei lavoratori interessati, ammonta a complessivi **€ 22.579,20**;
3. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

4. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esistenza di risorse finanziarie disponibili e dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, in capo alle imprese e ai lavoratori interessati, che consentano la fruizione della CIG, nonché alla condizione che non sia stato richiesto alcun altro trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attività lavorativa.
5. Le imprese di cui all'Allegato A dovranno provvedere tempestivamente alla trasmissione dei modelli SR41 all'INPS, e in particolare dovranno inviare gli stessi modelli SR41 entro e non oltre il 25 del mese successivo a quello di riferimento;
6. Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente del Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, inviando, a mezzo pec (cig.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it), esclusivamente la prima pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica (colonna "RIF" dell'allegato A), **entro 25 gg dalla data di pubblicazione sul BURP** della presente determina che costituisce notifica agli interessati.
7. il presente provvedimento:
 - a) è immediatamente esecutivo;
 - b) sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 - c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n° 7 facciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

IL DIRIGENTE
Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro
Dott. Giuseppe LELLA

AZIENDE AUTORIZZATE

N.	RIF.	DATA PROT.	Prot. Istanza	Partita Iva o C.F.	TIPOLOGIA	Matricola INPS	Denominazione Azienda	Sede Operativa	C.A.P.	Indirizzo	PR N. Lav.	Totale Ore	Data Inizio CIG	Data Fine CIG	Importo Autorizzato	PAG.
1	FG/F04/20	03/05/2016	4561	80034790719	Servizi	3101563412	CONFESERCENTI ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA	FOGGIA	71100	VIA N. DE DOMINICIS	FG 4	1.536	16/02/2016	15/05/2016	€ 15.052,80	D
2	FG/F04/19	03/05/2016	4560	03162160711	Commercio	3105398843	CONSORZIO C.A.T. CONFESERCENTI FOGGIA A R.L.	FOGGIA	71100	VIA N. DE DOMINICIS	FG 3	768	16/02/2016	15/05/2016	€ 7.526,40	D
											7	2.304			€ 22.579,20	